

GIUSTIZIA E TV

IL RAPPORTO TRA MEDIA E AULA

AULA E SET

L'uomo era stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione in primo grado. Ma la trasmissione è avvenuta prima dell'appello

SPOSTAMENTO

La norma invocata prevede lo spostamento ad altro giudice quando «gravi situazioni locali» turbano il giudizio

«Amore criminale mi condiziona il processo»

Vito Sileo, 54enne di Avigliano accusato di violenza e stalking alla moglie, dopo la docufiction ha invocato la «legittima sospicione». La Corte d'Appello ha sospeso tutto e inviato gli atti in Cassazione

● **POTENZA.** Si blocca il processo a carico di Vito Sileo, 54 anni di Avigliano condannato in primo grado a 3 anni e 8 mesi per violenza ai danni della moglie. Una vicenda che aveva destato scalpore al punto di assurgere agli onori della cronaca addirittura con una docufiction girata dalla trasmissione «Amore criminale» condotta da Barbara De Rossi su Raitre e che ora vede proprio nel «battage» mediatico suscitato dalla trasmissione, con ricadute sui giornali locali, su diversi siti internet e nelle tante discussioni di lucani sui social media il motivo di uno stop che potrebbe preludere allo spostamento del processo in altra sede.

A questo obiettivo, almeno, mira la richiesta presentata direttamente dall'imputato e che la Corte presieduta da Vincenzo Autera ha ora sottoposto alla Corte di Cassazione affinché ne valuti la fondatezza, sospendendo nel mezzo il processo.

Un passaggio praticamente scontato,

l'invio del fascicolo a Roma, in base a quanto previsto dagli art. 45 e 47 del Codice di procedura penale, come riformulato dalla legge 248 del 2002, la così detta «Cirami» a fronte di tale tipo di richiesta. E un passaggio che non porta all'imputato, difeso dall'avvocato Gaetano Basile, nessun beneficio: i termini di decorrenza vengono infatti sospesi e anche i termini di custodia cautelare non decorrono più fino al pronunciamento della suprema Corte.

Lo spirito della norma è proprio quello di risolvere casi di «legittimo sospetto» da parte di chi è sottoposto a giudizio rispetto al fatto che il verdetto possa essere condizionato da elementi estranei al procedimento stesso. «Quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili - si legge nella norma - pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la



VERO O FALSO?
Prostitute nei vicoli di Potenza. Ma è solo una ricostruzione per la Tv nell'ambito della docufiction sul caso di Avigliano girata per «Amore criminale» di Raitre
[foto Tony Vece]

Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice».

È questo l'effetto prodotto dalla do-

cufiction di Raitre? In attesa che la Cassazione si pronunci si accende il dibattito e se il legale della parte lesa, l'avvocato Cristiana Coville evidenzia come essendo la trasmissione su un canale nazionale, in via teorica, in tutta il Paese i giudici dovrebbero essere esclusi, dall'altro versante si sottolinea come, sia per l'indubbio interesse al fatto locale, sia per l'eco avuto dalla trasmissione, fin dalla sua realizzazione, su media lucani e tra i lucani in rete, la Basilicata sicuramente è una terra in cui la «docufiction» ha dispiegato effetti ben più forti che altrove.

Il caso, insomma, è delicato e destinato, inevitabilmente a segnare un precedente sul rapporto tra i così detti «processi mediatici» e i processi di autela.

Il tutto su una questione altrettanto delicata nel merito: un marito accusato di aver violentato la moglie, di averle fatto stalking con 8 mila contatti telefonici, di averla minacciata e seguita costringendola a cambiare le abitudini di vita. Un capo di imputazione tale da richiamare l'attenzione anche di una delle trasmissioni nazionali dell'*«infotainment»* l'intrattenimento basato sull'informazione. Ma che ora potrebbe riverberarsi sul processo vero e proprio.

IL PARADOSSO

LEGGE E BUROCRAZIA
Il caso, trattato a Potenza si è risolto solo grazie ad una nuova norma in vigore dal scorso 2 aprile
[foto Tony Vece]

● **POTENZA.** Otto anni di travagli, due gradi di giudizio penale e addirittura una condanna in primo grado per aver versato la bellezza di 141 euro di contributi all'Imps con un paio di giorni di ritardo sul termine ultimo previsto. È un vero e proprio calvario quello vissuto da un commerciante potentino, che si è concluso ieri con l'assoluzione pronunciata in Appello dal collegio presieduto da Vincenzo Autera e composto da Pasquale Materi e Alberto Iannuzzi.

I fatti risalgono all'oramai lontano 2007. Nel negozio dell'uomo arrivò una visita degli ispettori del lavoro che rilevarono come, rispetto alla presenza di addetti alla vendita, ci fosse da versare una somma ulteriore di contributi per 141 euro relativamente a 3 mesi di presenza del personale dell'attività commerciale.

Una contestazione, insomma, e in questi casi la legge prevede che si sia di fronte all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro (che effettua trattenute sulle buste paga per poi trasferire all'ente previdenziale) ma che sia causa di non punibilità il caso in cui il datore di provveda preveda entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica della stessa, al pagamento delle ritenute in questione.

Traducendo dal «legalese», il datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi entro i 90 giorni dalla contestazione per non subire alcuna conseguenza. Ed essendo stata effettuata, in questo caso, la notifica il 31 maggio, l'uomo avrebbe dovuto saldare il suo debito entro la fine di agosto.

Nel caso in questione, tuttavia, il commerciante pagò l'importo che gli era stato richiesto, ma, vuoi per un errore di calcolo dei



Otto anni, due processi e una condanna per 2 giorni di ritardo nel pagare 141 euro

Il calvario di un commerciante potentino ieri finalmente assolto in Corte d'Appello

La nuova norma Non punibili i casi di lieve entità



I reati sono reati, ma quando i fatti sono di particolare tenuità il giudizio penale deve lasciare il posto a un'azione di tipo civile di ristoro del danno.

E quanto prevede il Decreto Legislativo n. 28/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 marzo e entrato in vigore il successivo 2 aprile, in attuazione della legge delega del 28 aprile 2014, n. 67 con l'introduzione nel codice penale di un articolo «131 bis» che prevede appunto la non punibilità per i casi di lieve entità. Tale norma è applicabile in caso di reati punibili con una pena non superiore a 5 anni qualora ci sia una valutazione circa l'esiguità del danno o del pericolo, una valutazione non ostativa della condotta e ci si trovi di fronte alla non abitualità del comportamento dell'autore.

della pena detentiva in pena pecuniaria per euro 570, vale a dire che alla fine l'uomo, con una condanna penale avrebbe dovuto pagare 630 euro oltre le spese di giudizio.

L'importo di un piccolo tamponamento di auto, si potrà osservare, ma pur sempre una condanna penale che fa precedente. E così il commerciante ha deciso di ricorrere in appello.

Ai giudici di secondo grado, i suoi legali hanno eccepito la mancanza dell'elemento psicologico del reato (e cioè della volontà di commetterlo dato che il ritardo era di pochissimi giorni) e che precedenti di giurisprudenza avrebbero previsto una sorta di sanatoria addirittura per i casi in cui il pagamento interveniva in epoca antecedente al processo. Ancora hanno osservato che pur non essendo stata all'epoca an-

cora emanata la nuova norma che depenalizzava questo tipo di violazioni, il Parlamento aveva già approvato la relativa delega al governo, per omessi versamenti fino a 10 mila euro, esprimendo una chiara volontà dell'organo legislativo cosa che, nel solco della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, era riconosciuta come motivo di insussistenza del fatto contestato.

La sentenza di ieri, comunque, è intervenuta dopo che lo scorso 18 aprile è stato promulgato il decreto legislativo oggetto della delega parlamentare. Assoluzione, dunque, per la non punibilità prevista per questioni di lieve entità: fino a 10 mila euro. Una soglia ben più alta dei 141 euro tardati un paio di giorni. E che hanno causato una storia di 8 anni, due gradi di giudizio e una condanna in primo grado.